



Berna, 9 luglio 2025

---

## Volantino

# Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nell'ambito della proprietà intellettuale

---

### 1 Basi legali

- Legge del 28 agosto 1992<sup>1</sup> sulla protezione dei marchi (LPM) e relativa ordinanza
- Legge del 5 ottobre 2001<sup>2</sup> sul design (LDes) e relativa ordinanza
- Legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sul diritto d'autore (LDA) e relativa ordinanza
- Legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sulle topografie (LTo) e relativa ordinanza
- Legge del 25 giugno 1954<sup>5</sup> sui brevetti (LBI) e relativa ordinanza
- Legge del 21 giugno 2013<sup>6</sup> sulla protezione degli stemmi (LPSt) e relativa ordinanza

### 2 Domanda d'intervento destinata all'UDSC

Le persone fisiche o giuridiche aventi diritto sulla base degli atti normativi di cui sopra devono presentare la domanda d'intervento per scritto all'UDSC:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC  
Basi  
Disposti di natura non doganale  
Taubenstrasse 16  
3003 Berna  
[nze@bazg.admin.ch](mailto:nze@bazg.admin.ch)

---

<sup>1</sup> [RS 232.11](#)

<sup>2</sup> [RS 232.12](#)

<sup>3</sup> [RS 231.1](#)

<sup>4</sup> [RS 231.2](#)

<sup>5</sup> [RS 232.14](#)

<sup>6</sup> [RS 232.21](#)

### 3 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere quanto segue:

- indirizzo esatto del titolare del diritto di protezione, del titolare della licenza, dell'associazione professionale o economica oppure di altri aventi diritto o del loro rappresentante in Svizzera;
- procura, se la domanda è presentata da un rappresentante (l'obbligo di farsi rappresentare esiste per le persone e le ditte con domicilio o sede all'estero);
- copia dell'attestato di registrazione o del certificato di deposito dell'Istituto federale della Proprietà intellettuale (IPI) o dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) oppure indicazioni che rendono verosimile il diritto d'autore;
- dichiarazione di responsabilità (modulo 19.59) recante la firma originale del richiedente (titolare del diritto di protezione);
- indizi concreti di un'imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o di un'imminente asportazione dallo stesso di merci che violano un diritto di protezione;
- mezzi di prova relativi alla violazione di diritti di protezione (decisione di un tribunale, perizia di un esperto di brevetti riconosciuto);
- indicazioni riguardanti
  - i diritti di protezione oggetto della domanda,
  - la direzione del traffico per la quale è richiesto l'intervento (importazione, esportazione o transito),
  - le merci oggetto della domanda o quelle che devono essere trattenute dagli uffici doganali;
- descrizione esatta delle merci originali, se possibile con l'aggiunta di fotografie, disegni eccetera (in tedesco, francese e italiano, in formato elettronico);
- lista di controllo con i criteri che permettono di distinguere i prodotti autentici dalle contraffazioni (in tedesco, francese e italiano, in formato elettronico);
- eventuali indicazioni su possibili metodi di contraffazione;
- indicazioni su ditte che fungono da spedite, trasportatore, importatore o destinatario delle merci contraffatte nonché sugli invii previsti;
- eventuale elenco degli importatori autorizzati di merci protette da brevetto;
- eventuale domanda di distruzione semplificata di piccoli invii<sup>7</sup>;
- eventuale domanda di distruzione della merce nella procedura ordinaria;
- eventuale domanda di trasmissione spontanea di fotografie;
- eventuale domanda di trasmissione spontanea di saggi e campioni;
- eventuale domanda di consegna della merce trattenuta al termine della procedura di distruzione autonoma da parte del richiedente;
- comunicazione dell'eventuale consenso del titolare dei diritti in merito all'utilizzo, per scopi informativi e di sensibilizzazione, di fotografie di merci contraffatte trattenute dall'UDSC;
- indicazioni sulla necessità di trattenere o meno anche nel traffico turistico<sup>8</sup> le merci fabbricate a titolo commerciale per scopi privati.

<sup>7</sup> Per piccolo invio si intende un invio che contiene al massimo tre oggetti e ha un peso lordo inferiore a 5 kg.

<sup>8</sup> Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio (art. 16 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; [RS 631.0](#)).

## **4 Dichiarazione di responsabilità**

Al fine di coprire eventuali richieste di risarcimento dei danni da parte di terzi, è necessario allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità firmata (modulo 19.59). In casi giustificati, l'UDSC può esigere una prestazione di garanzia.

## **5 Tasse ed emolumenti**

Per il trattamento delle domande da parte dell'UDSC è previsto un emolumento compreso tra 1500 e 3000 franchi.

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) svolge tutte le procedure d'intervento per piccoli invii. Le tasse per la procedura in caso di piccoli invii sono disciplinate dall'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016<sup>9</sup> sulle tasse e ammontano a 80 franchi per la procedura semplificata e a 120 franchi per quella ordinaria.

Si tratta di tasse ed emolumenti forfettari. Se il richiedente ricorre alla procedura semplificata, paga la tassa ridotta anche nel caso in cui, a seguito del rifiuto di distruzione da parte del proprietario delle merci, si procede con la procedura ordinaria.

Per altre spedizioni diverse dai piccoli invii è l'UDSC a svolgere la procedura d'intervento. Se l'ufficio doganale trattiene la merce, sono dovuti ulteriori emolumenti (cfr. ordinanza del 4 aprile 2007<sup>10</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini).

## **6 Validità**

Salvo richiesta di una durata di validità più breve, la domanda è valida due anni. Prima della scadenza può esserne richiesto il rinnovo all'UDSC.

Luglio 2025

---

<sup>9</sup> [RS 232.148](#)

<sup>10</sup> [RS 631.035](#)